



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEL TERRITORIO U.O. S.U.A.P. - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Prot. n. 30369/2021/6.3

Addì, 17/11/2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI RELIGIOSI DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA QUOTA DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI ANNUALMENTE DAL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98 e della deliberazione della Giunta Comunale Prog. n. 171 del 26/10/2021). IMPORTO DA ASSEGNARE: EURO 20.000,00.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente bando, approvato con determinazione n. 664 del 02/11/2021 e deliberazione della Giunta Comunale prog. n. 171 del 26/10/2021 che disciplina i criteri di riparto delle somme introitate, le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di costruzione o ripristino degli edifici destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, nonché per l'acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate al culto o collocati in Ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose".

Ai fini del presente bando, ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98, per attrezzature religiose si intendono "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive".

Il presente bando è pubblicato per 30 giorni consecutivi dal **17/11/2021 al 17/12/2021** all'Albo Pretorio informatico del Comune di Castel San Pietro Terme, oltre che nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.comune.castelsanpietroterme.bo.it.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste sono avanzate dal rappresentante della Diocesi di Bologna, mentre per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

I soggetti non appartenenti alla Chiesa Cattolica presentano idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati e più precisamente: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento.

Tali soggetti, così come gli Enti religiosi da essi rappresentati, devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di interventi:

1. acquisizione di aree/immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali ad attrezzature religiose, con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo.
Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità dei fedeli;
2. costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficiaria, degli enti religiosi beneficiari, destinati ad attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici e con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria fatto salvo quanto sotto indicato.

Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Sono ammessi gli interventi soggetti a deposito di CIL (Comunicazione Inizio Lavori), CILA (Comunicazione Inizio lavori asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) nonché a rilascio di Permesso di Costruire per la cui definizione si fa espresso riferimento alla L.R. 15/2013.

Sono altresì ricompresi gli interventi di cura delle aree porticate, di pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi, di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, per l'adeguamento igienico sanitario ed impiantistico, di contenimento dei consumi energetici;

Gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata.

Gli interventi proposti devono essere corredati, qualora dovuti, dai titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla stessa normativa.

Dovrà essere altresì eventualmente richiesto o dichiarato il mutamento di destinazione d'uso in coerenza con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 1.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono finanziabili esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle opere documentate da regolari fatture quietanzate.

Sono finanziabili le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili, quali risultanti dall'atto pubblico di compravendita regolarmente trascritto, se accompagnate da atto d'obbligo bilaterale di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto, a cura e spese della proprietà, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Il finanziamento delle suddette spese non può superare il tetto del 60% dell'importo complessivo del programma ammesso che, come specificato al successivo art. 6, costituisce anche la base di calcolo per la ripartizione dei contributi annuali fra gli enti.

Nell'ambito di tale limite percentuale non sono finanziabili le spese che già godano di contributi o sovvenzioni in genere da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico; diversamente, gli importi delle spese altrimenti finanziate vengono detratti dall'importo ammissibile a contributo.

Dal novero dei contributi sopracitati sono esclusi i finanziamenti ex art. 47 comma 2 della L. n. 222/85 (8 per mille).

Sono ammessi al contributo gli interventi ultimati nella annualità 2020 e sino alla data del 31 ottobre 2021.

Sono escluse tutte le spese relative ad arredi, beni mobili o simili.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati fanno pervenire apposita istanza al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando.

A tal fine utilizzano il modulo ad esso allegato che sarà reso scaricabile dai siti internet del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Tale istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

L'istanza dalla documentazione di cui all'art. 2, e dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute aventi le caratteristiche di cui all'art. 8, e da una relazione sintetica sullo stato di avanzamento dei lavori/fine lavori.

In considerazione del periodo emergenziale la consegna dell'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata - PEC, sottoscritta digitalmente, o in alternativa scansione in formato pdf della richiesta sottoscritta in originale e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, al seguente indirizzo: ***suap@pec.cspietro.it***

ART. 6 – CRITERI DI RIPARTO

Le somme annualmente introitate sono così ripartite:

- agli Enti religiosi situati all'interno del Comune di Castel San Pietro Terme sulla base di un programma di interventi ammessi con le modalità di cui al successivo art. 7;
- tali programmi usufruiscono del contributo su più esercizi fino ai tre anni successivi alla dichiarazione di fine lavori;
- i programmi relativi alla acquisizione di aree/immobili, in linea con quanto stabilito al comma precedente, usufruiscono del contributo su più esercizi, convenzionalmente per anni 6 decorrenti dalla data di ammissione al primo contributo;
- la spesa finanziabile non può superare il 60% dell'importo complessivo dei programmi ammessi come indicato al precedente art. 4 al quale si fa espresso riferimento;
- tale limite percentuale costituisce la base di calcolo per la ripartizione annuale così definita:
 - per il primo anno è costituita dal 60% dell'importo complessivo: si intende convenzionalmente con "primo anno" l'anno di presentazione della richiesta del contributo;
 - per gli anni successivi è costituita dall'importo del contributo riconosciuto al netto della quota di contributo ammessa l'anno precedente.
- il contributo è erogabile fino alla concorrenza del 60% come sopra indicato compatibilmente con l'ammontare delle somme introitate annualmente ed in relazione all'arco temporale di validità del diritto al contributo riconosciuto.

Si precisa che ai sensi del successivo art. 8, nel caso in cui gli interventi ammissibili siano di importo superiore al contributo, verrà erogata la quota disponibile nell'anno di riferimento e la parte residua potrà concorrere, sempre previa specifica richiesta, all'assegnazione dell'eventuale contributo nelle annualità successive, sino all'esaurimento della quota.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede alla verifica della compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla deliberazione regionale n. 849/98, con i requisiti indicati e con i termini temporali previsti nel presente bando; verifica inoltre la loro completezza come indicato all'art. 5.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte così come le istanze incomplete che non siano state integrate nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Comune procede successivamente alla verifica dei preventivi che devono essere costituiti dalla sottoelencata documentazione:

Acquisizione aree/immobili

- Atto di compravendita come specificato al successivo art. 8

Interventi edilizi

- Estremi dell'Atto Abilitativo per ciascun intervento, qualora dovuto
- Fatture quietanzate relative ai lavori espletati.

Il Comune procede quindi ad emettere apposita determina dirigenziale di riparto nel quale si dà atto delle domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della quota parte percentuale finanziata e liquidabile sulla base delle spese effettivamente sostenute con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Interventi edilizi

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione:

- di fatture e relative quietanze di pagamento attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere;
- della attestazione dell' avvenuto conseguimento dell'apposito titolo edilizio qualora non già provveduto al momento della presentazione della domanda.

La fattura, individuata come documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo relativamente alle spese sopra indicate, deve possedere le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile
2. intestata alla ragione sociale richiedente, contenente una puntuale descrizione del servizio e/o bene fornito contenente un' indicazione chiara che la fornitura del servizio e/o bene è destinata alla sede degli interventi edilizi previsti
3. correttamente quietanzata

Acquisizione aree/immobili

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di atto di compravendita avente le seguenti caratteristiche:

1. fotocopia leggibile
2. indicazione chiara della sua sottoscrizione da parte di soggetto avente titolo, registrazione presso l' Agenzia delle Entrate e trascrizione presso l' Agenzia del Territorio
3. Attestazione di avvenuto pagamento

Detta documentazione deve essere presentata unitamente ad atto d'obbligo di costituzione di vincolo di destinazione d'uso di anni venti, regolarmente trascritto nei registri immobiliari.

Nel caso in cui pervengano più richieste, da parte di enti religiosi diversi, l'importo viene ripartito in proporzione alle stesse.

Nel caso in cui gli interventi ammissibili siano di importo superiore al contributo, verrà erogata la quota disponibile nell'anno di riferimento e la parte residua potrà concorrere, sempre previa specifica richiesta, all'assegnazione dell'eventuale contributo nelle annualità successive, sino all'esaurimento della quota.

L'erogazione effettiva del contributo potrà avvenire in una o più tranches.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Emiliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.